

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAI)

Modifica del ... 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 dicembre 1985¹ è modificata come segue :

Art. 3 cpv. 2 lett. c

² Per i seguenti impianti valgono esigenze complete o derogatorie:

- c. per le macchine di cantiere ed i relativi sistemi di filtri antiparticolato, ai sensi dell'articolo 19a e per gli impianti a combustione ai sensi dell'articolo 20: le esigenze di cui all'allegato 4.

Sezione 4a: Messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato

Art. 19a Premesse per la messa in commercio

¹ Le macchine e gli strumenti per l'impiego in cantieri, cave di ghiaia ed impianti simili con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) possono essere messe in commercio solo se è provato che soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4.

² Se una macchina di cantiere viene postequippaggiata con un sistema di filtro antiparticolato, deve essere dimostrata la conformità di tale sistema con le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4 capoversi 3 e 4.

Art. 19b Prova di conformità

¹ La prova di conformità comprende:

- a. un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo l'articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici al commercio, secondo cui il tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato soddisfa le esigenze ai sensi dell'allegato 4 cifra 4 (certificato di conformità);
- b. una dichiarazione del fabbricante o dell'importatore, secondo la quale le macchine di cantiere o i sistemi di filtro antiparticolato da mettere in commercio corrispondono ai tipi esaminati (dichiarazione di conformità), contenente i seguenti dati:
 - 1. nome e indirizzo del fabbricante o dell'importatore;
 - 2. designazione del tipo di macchina di cantiere, di motore e di sistema di riduzione del particolato;
 - 3. numeri di serie della macchina di cantiere, del motore e del sistema di filtro antiparticolato;
 - 4. nome ed indirizzo dell'organismo di valutazione della conformità e numero del certificato di conformità;
 - 5. nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per l'importatore;
 - 6. la posizione esatta del contrassegno apportato sulla macchina di cantiere;
- c. il contrassegno secondo l'allegato 4 cifra 4 capoverso 5.

² Gli organismi di valutazione della conformità fanno pervenire all'Ufficio federale un certificato di conformità per ogni tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato. L'Ufficio federale pubblica una lista.

³ Il fabbricante o l'importatore deve conservare la dichiarazione di conformità per 10 anni dal momento della messa in commercio della macchina di cantiere o del sistema di filtro antiparticolato.

¹ RS 814.318.142.1

² RS 946.51

Progetto di modifica dell'OIAI concernente le macchine di cantiere
Versione per la procedura di audizione del 27.11.2007

Art. 36 cpv. 1 prima frase

¹ La Confederazione esegue le prescrizioni sul controllo successivo delle macchine di cantiere, dei loro sistemi di filtro antiparticolato e degli impianti a combustione (art. 37) nonché sul controllo dei combustibili e dei carburanti al momento dell'importazione (art. 38).

Art. 37 titolo e cpv. 1

Art. 37 Controllo successivo di macchine di cantiere, dei loro sistemi di filtro antiparticolato e degli impianti a combustione (sorveglianza del mercato)

¹ L'Ufficio federale controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio delle macchine di cantiere, dei sistemi di filtro antiparticolato e degli impianti a combustione, in particolare della veridicità dei contenuti della dichiarazione di conformità. Può affidare compiti di controllo a enti di diritto pubblico e a organizzazioni settoriali di diritto privato.

II

Gli allegati 2, 4 e 5 vengono modificati come da annesso.

III

Disposizioni finali

Le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4 valgono per macchine di cantiere della seguente potenza:

- a. da 18 a 37 kW: a partire dal 1° maggio 2010;
- b. da 37 kW:
 1. a partire dal 1° maggio 2010, se sono state messe in commercio per la prima volta dopo il 1° gennaio 2000 e prima dell'entrata in vigore della presente modifica;
 2. a partire dal 1° maggio 2015, se sono state messe in commercio per la prima volta prima del 1° gennaio 2000.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.

xx.xx.xxxx

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione :

La cancelliera della Confederazione:

Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali

Cifra 88

88 Cantieri edili, cave di ghiaia e impianti simili

¹ Le emissioni provenienti da cantieri edili, dalle cave di ghiaia e da impianti simili devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico in particolare mediante un adeguato svolgimento delle operazioni. In tale contesto occorre considerare il tipo, la grandezza e l'ubicazione dell'impianto nonché, per i cantieri, la durata dei lavori di costruzione. L'Ufficio federale raccomanda alle autorità esecutive misure adeguate.

² I valori limite delle emissioni secondo l'allegato 1 non sono applicabili alle macchine di cantiere, alle cave di ghiaia e ad impianti simili né alle macchine e strumenti ivi impiegati.

Titolo

Esigenze per gli impianti a combustione, per le macchine di cantiere ed i relativi sistemi di filtro antiparticolato

Cifra 1

1 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione di cui all'articolo 20 capoverso 1 e per le macchine di cantiere ed i relativi sistemi di filtro antiparticolato di cui all'articolo 19a.

Cifra 2 titolo

2 Esigenze di igiene dell'aria per impianti a combustione

Cifra 3 titolo

3 Esigenze energetiche per caldaie

Cifra 4 (nuova)

4 Esigenze di igiene per l'aria per macchine di cantiere e relativi sistemi di filtro antiparticolato

¹ Le emissioni delle macchine di cantiere devono, al momento della loro messa in commercio, soddisfare le esigenze definite per macchine mobili non stradali della direttiva 97/68 EG³.

² Le emissioni delle macchine di cantiere non devono inoltre superare i seguenti valori:

- a. 1×10^{12} 1/kWh di particelle solide di diametro superiore a 23 nm nei gas di scarico, misurate secondo lo stato della tecnica riconosciuto, in particolare, in base al programma UN/ECE sulla misurazione delle particelle⁴ e in base ai cicli di prova NRSC ed NRTC della Direttiva 97/68/CE; e
- b. 30 per cento (massa) di biossido di azoto (NO₂) negli ossidi di azoto (NO_x) dei gas di scarico, misurato in base ai cicli di prova NRSC ed NRTC della Direttiva 97/68/CE. Il metodo di misurazione di NO₂ ed NO_x si orienta allo stato della tecnica riconosciuto, in particolare, a SNR 277205⁵.

³ Le esigenze di cui al capoverso 2 si considerano soddisfatte se la macchina di cantiere è munita di un sistema di filtro antiparticolato, il quale:

- a. separi il 97 per cento delle particelle solide di diametro compreso tra 20 e 300 nm. Il metodo di misurazione si orienta allo stato della tecnica riconosciuto, in particolare, a SNR 277205;
- b. limiti la quota di NO₂ nell'NO_x del gas di scarico a un massimo del 30 per cento (massa). Il ciclo di prova ed il metodo di misurazione di NO₂ ed NO_x si orientano allo stato della tecnica riconosciuto, in particolare, a SNR 277205; e
- c. soddisfi le esigenze per 2000 ore di funzionamento in un'utilizzazione tipica, misurate secondo lo stato della tecnica riconosciuto, in particolare, secondo SNR 277205.

⁴ Le macchine di cantiere ed i sistemi di filtro antiparticolato non devono essere fatte funzionare con additivi contenenti rame e non devono presentare rivestimenti contenenti rame nell'impianto di scarico.

⁵ Il contrassegno delle macchine di cantiere deve essere ben visibile, durevole, chiaramente leggibile e deve contenere i seguenti dati:

- a. nome del fabbricante o dell'importatore;
- b. designazione del tipo di macchina di cantiere, di motore e di sistema di riduzione del particolato;
- c. anno di costruzione della macchina di cantiere;
- d. numeri di serie della macchina di cantiere, del motore e del sistema di filtro antiparticolato;
- e. nome dell'organismo di valutazione della conformità e numero della dichiarazione di conformità.

³ 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/emissions/index.htm)

⁴ United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Transport Division, Working Party on Pollution and Energy (GRPE), Particle Measurement Programme (PMP).

Fonte: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/pmp19.html

⁵ Regola svizzera SNR 277205, Controllo dei sistemi di filtri antiparticolato per motori a combustione. Fonte: Association Suisse de Normalisation SNV (www.snv.ch)

Esigenze in materia di combustibili e carburanti

Cifra 11 cpv. 1

¹ Il tenore di zolfo dell'olio da riscaldamento «extra leggero» non deve superare lo 0,10 per cento (% massa).